



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio
(ordinamento 270/04)

Tesi di laurea

**Antiriciclaggio – L’importanza delle Segnalazioni di
Operazioni Sospette ed i fenomeni emergenti di riciclaggio del
denaro**

*Anti-money laundering - The importance of Suspicious Transaction
Reports and emerging money laundering phenomena*

Relatore:

Prof. ssa Caterina Lucarelli

Rapporto Finale di:

Alejandro Nicolas Shewtshenko

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

CAPITOLO 1 – Il Riciclaggio

1.1 Introduzione al riciclaggio

1.1.1 Gli stadi del riciclaggio

1.1.2 Effetti economici del riciclaggio

1.2 Il sistema di prevenzione

1.2.1 Organismi internazionali

1.2.2 La UIF

CAPITOLO 2 - La Normativa Antiriciclaggio

2.1 Le Direttive Antiriciclaggio

2.1.1 I & II Direttiva Antiriciclaggio

2.1.2 III Direttiva Antiriciclaggio

2.1.3 IV Direttiva Antiriciclaggio

2.1.4 Il decreto di recepimento della IV Direttiva

2.1.5 V Direttiva Antiriciclaggio

2.2 L'azione dell'UE

2.3 Punti chiave: Politiche e piano d'azione

CAPITOLO 3 - L'Adeguata Verifica della Clientela

3.1 L'Adeguata Verifica

3.1.1 I vincoli dell'adeguata verifica

3.1.2 Tipologie di adeguata verifica

CAPITOLO 4 - Le SOS – Segnalazioni di Operazioni Sospette

4.1 Le SOS

4.1.1 Le SOS: perché sono essenziali?

4.1.2 Il processo

4.1.3 Schema di organizzazione

CAPITOLO 5 - Casi pratici e fenomeni emergenti

5.1 Premessa

5.1.1 Penetrazioni della criminalità organizzata

5.1.2 Truffe nelle fatturazioni tramite cooperative

5.1.3 Frodi Informatiche

5.1.4 Utilizzo di carte prepagate

INTRODUZIONE

L'obiettivo di questo lavoro è di diffondere con semplicità l'argomento del riciclaggio di denaro, essendo una disciplina che può essere considerata tediosa, per la densa normativa che comporta una lunga analisi, prima di poter valutare e comprendere i fenomeni che si nascondono in quell'economia sommersa, fatta di attività illegali che danneggiano le basi del sistema economico nei vari stati del mondo.

Verrà prima di tutto descritta la disciplina, analizzando la normativa Europea ed Italiana, in secondo luogo si analizzeranno gli strumenti a disposizione dei soggetti su cui ricadono gli obblighi antiriciclaggio, per aiutare il contrasto al riciclaggio e per fornire informazioni utili alla guardia di finanza, alla UIF, ed alle organizzazioni internazionali come il GAFI, con le quali, l'Italia – essendo paese membro dell'UE – collabora dando e ricevendo informazioni per rendere efficienti i controlli ed i sistemi di vigilanza interni. Il sistema di contrasto al riciclaggio pone una delle sue colonne portanti per la lotta al riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo sulle Segnalazioni di Operazioni Sospette, che vanno a generare flussi di informazioni rilevanti per il controllo del denaro, che se lasciato libero di circolare, senza controlli - soprattutto tramite denaro contante, e non solo-, porta ad un incontrollato aumento di afflusso del contante da parte dell'economia sommersa, derivante da attività illegali, o in altri casi anche diretto dall'economia legale, al finanziamento del terrorismo, altresì internazionale. È per tale motivo che L'Unione Europea, l'Italia e gli stati membri, negli ultimi anni si stanno muovendo verso una maggior collaborazione, soprattutto tra le varie UIF nazionali, volta a creare sinergie e non lasciare 'buchi' nel sistema di prevenzione Europeo al riciclaggio.

Saranno descritte in maniera sintetica le procedure che i soggetti obbligati (esposte in seguito, queste riguardano gli intermediari e professionisti) sono tenuti ad adempiere, previste dalla normativa antiriciclaggio.

I casi che verranno considerati mettono in luce i fenomeni emergenti del riciclaggio di denaro, visti con una lente di ingrandimento sulla movimentazione del contante, che una volta che viene ricavato da attività illecite, viene riciclato e passa attraverso le banche ed altri intermediari finanziari, andando ad intaccare di conseguenza l'economia reale.

Capitolo 1

Il Riciclaggio

1.1 Introduzione al riciclaggio

Il riciclaggio di denaro riguarda tutte quelle attività criminose, volte a movimentare somme di denaro, tramite flussi monetari o finanziari provenienti da attività illecite, indirizzate talvolta al successivo finanziamento di ulteriori attività criminali, come il terrorismo internazionale. Le somme di denaro provenienti dall'economia sommersa vengono immesse nell'economia legale, cercando di occultarne la vera provenienza, spesso tramite intermediari¹ (che possono anche essere dei professionisti come avvocati, commercialisti o notai), i quali riescono ad offuscare completamente o rendere difficoltoso scoprire la vera provenienza del denaro per così dire “sporco”.

1.1.1 Gli stadi del riciclaggio

L'attività di riciclaggio è caratterizzata principalmente da due stadi²:

In primo luogo, viene ricavato il denaro “sporco” dalle attività illecite;

In secondo luogo, quel denaro viene “ripulito” e immesso nel sistema dell'economia legale, provocando danni ingenti al tessuto economico.

Le attività riguardanti il fenomeno di riciclaggio che andranno analizzate riguardano l'immissione del denaro nel sistema legale, dove il denaro viene ripulito.

Nello specifico, troviamo tre operazioni che vengono svolte in questo stadio:

¹ Alessio Tonacchera, Il riciclaggio di denaro, economia criminale, Starting Finance, luglio 2019.

² P. Davigo, G. Mannozi, La corruzione in Italia. Percezione sociale e controllo penale, Laterza, Roma, 2007

Inizialmente, viene immesso il denaro nel mercato, tramite delle operazioni come trasferimenti o cambi, e viene depositato presso banche o intermediari (può avvenire anche tramite l'acquisto di beni), così facendo ci si disfa delle banconote contanti, molte volte grazie all'utilizzo dei "prestanomi";

Dopo di che avviene la "Trasformazione", il denaro viene ripulito tramite operazioni di tipo finanziario, che vanno ad offuscare la sua veritiera provenienza, che è ovviamente illegale;

L'ultima azione è "l'Immissione", il denaro viene immesso nell'economia legale, spesso attraverso la consulenza di professionisti di alcuni settori, come banchieri, che inoltre possono operare da paesi nei quali il sistema normativo impone prelievi fiscali bassi o addirittura nulli per attirare capitali, i famigerati paradisi fiscali (tali paesi vengono inseriti dall'UE in una black list, o lista nera, poiché valutati ad alto rischio per quanto concerne il Riciclaggio di denaro).

1.1.2 Effetti economici del riciclaggio

Il riciclaggio è considerato un reato in tutti gli ordinamenti dell'UE ed in quasi tutto il mondo, così in Italia, dove è uno dei reati previsti e che vengono disciplinati dal Codice penale, punendo tutti i soggetti che cercano di trasferire o di sostituire beni o denaro, provenienti da attività illecite, e che ne occultano l'origine per ripulirli e trasformarli nel mercato legale³.

Tra i settori più interessati da questo tipo di fenomeno sono presenti: il settore dell'industria, dell'edilizia ed il commercio al dettaglio, poiché caratterizzati da un altissimo utilizzo di denaro contante rispetto alla media. Qui si vengono così a generare meccanismi di concorrenza sleale poiché la competitività dei soggetti riciclatori diventa

³Sabina Coppola, Il riciclaggio cos'è e cosa si rischia, Diritto e fisco, Editoriale 2020

molto più alta nel mercato, grazie alla facilità con cui riescono a rifornirsi di ingenti somme di denaro. Talvolta coloro che svolgono l'attività di riciclaggio continuano a restare attivi in un settore nel quale non ottengono una remunerazione dall'attività dichiarata, ma la utilizzano per dichiarare i ricavi derivanti dalle attività illecite. Questo meccanismo genera un forte impatto su tutti i processi naturali di funzionamento del mercato, sia in generale per il sistema economico che per ogni settore specifico, abbassando i prezzi di vendita e creando disoccupazione e problemi sociali.

1.2 Il sistema di prevenzione

Il testo a cui fare riferimento per il quadro istituzionale a livello di antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, è il decreto legislativo n. 231/2007. Viene messa al centro la cooperazione tra le diverse istituzioni, per tutelare che l'attività delle autorità tecniche e la funzione politica non vada in contrasto, dividendo tali organi. L'organo politico che si occupa della salvaguardia alle operazioni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo è il Ministero dell'economia e delle finanze. È tale organo che si occupa di incentivare la cooperazione tra l'Unità Informativa Finanziaria, le diverse autorità di controllo per ogni sezione, gli albi e le forze pubbliche, oltre che soggetti in proprio appartenenti a settori privati. Il MEF si occupa delle relazioni internazionali con le istituzioni dell'Unione Europea ed altri organismi di tutto il mondo, si occupa della regolamentazione dell'uso delle banconote, ha poteri di vigilanza e può sanzionare laddove vi sia un mancato rispetto della legge. Il ramo del MEF che collabora attivamente con la banca d'Italia, la UIF e la guardia di finanza per il contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, è il dipartimento delle finanze, che effettua lavori di controllo e vigilanza delle finanze statali.

1.2.1 Gli organismi internazionali

Sin dal 1989, l'organismo che assume una forte importanza a livello internazionale per il contrasto del riciclaggio è il FATF (Financial Action Task Force), che agisce attraverso la coordinazione dei diversi governi dell'UE. Il FATF si occupa di predisporre standard a livello internazionale per il contrasto alle diverse tipologie di riciclaggio, monitorando e valutando l'efficienza dei sistemi di prevenzione nazionali. Con tale intento, sono state divulgate da tale organismo, una lista con decine di moniti⁴ per la repressione del riciclaggio. L'assemblea plenaria del FATF, si occupa di tutte le decisioni ordinarie, e riunendosi dalle tre alle cinque volte l'anno indirizza le politiche mondiali per il contrasto al riciclaggio, vi sono poi diverse branche:

Il policy development group, che si occupa di tracciare le policy guida volte alle politiche antiriciclaggio necessarie da seguire;

il gruppo Compliance gestisce i rischi di ogni singolo ordinamento nazionale, attivando e modificando con nuovi assetti laddove sia necessario;

il gruppo di identificazione dell'andamento del rischio, (risk trends group), si occupa di analizzare quali sono le nuove tecniche di riciclaggio emergenti, che vengono utilizzate per aggirare la legge;

il gruppo di cooperazione internazionale che incentiva la cooperazione tra i paesi per la repressione del fenomeno, soprattutto in quelli dove i rischi sono più alti.

Il FATF possiede inoltre diversi gruppi minori in ogni stato nazionale, per coordinare il lavoro dai centri più piccoli ai più grandi, avendo una maggior presenza nei territori.

⁴ Sono presenti nel sito web del dipartimento del tesoro

1.2.2 La UIF

L'Unità di informazione finanziaria italiana è un organismo le cui componenti interni sono istituite dalla Banca d'Italia, la quale si occupa di organizzarne le funzioni e nominare le componenti primarie, come il presidente, comunque garantendo che sia autonomo ed indipendente. Il decreto legislativo n 231 del 2007 dà la definizione della funzione assegnata alla UIF: la sua funzione principale nella lotta al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo internazionale è di inserirsi tra l'azione delle autorità di vigilanza (come la stessa banca d'Italia) e gli intermediari bancari e finanziari. Agisce acquisendo informazioni sui rischi di riciclaggio e fornendo tali informazioni agli organi di vigilanza e del sistema sanzionatorio. Ogni anno viene proposta da parte del MEF, al parlamento italiano, un resoconto sullo stato di prevenzione e contrasto al riciclaggio, contenente una serie di documentazioni redatte da uffici della UIF.

La UIF ha all'apice un Direttore che pianifica le attività dell'unità, ed è responsabile del dipartimento che si occupa delle analisi relative alle segnalazioni di operazioni sospette. Ci sono due diverse sezioni: la prima sezione è il servizio di operazioni sospette, gestisce completamente le segnalazioni che arrivano dai diversi soggetti obbligati; una seconda sezione è il servizio analisi e rapporti istituzionali, che si occupa di coordinare le azioni di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo con le UIF dei vari paesi, oltre che con altre istituzioni nazionali ed internazionali come il FATF. La sezione relativa al servizio di operazioni sospette, si divide a sua volta in due compartimenti, il primo che si occupa di gestire il patrimonio informativo, derivante dalla raccolta delle SOS ricevute, verificandone la veridicità, oltre che preparandole, tramite una attenta ripartizione, i dati ricevuti in modo che possa entrare in azione il secondo compartimento, che va a determinare gli esiti delle analisi, ed eventualmente a

sospendere SOS che sono state inviate. La sezione relativa al servizio analisi e rapporti istituzionali ha al suo interno una divisione normativa e per i rapporti istituzionali, una divisione per il coordinamento ispettivo e le analisi delle irregolarità, una per la cooperazione internazionale ed un'ultima divisione che si occupa delle analisi dei flussi finanziari.

Capitolo 2

La Normativa

Si espone un resoconto della disciplina antiriciclaggio attualmente in vigore in Italia e negli stati membri dell'Unione Europea, derivante dalle direttive antiriciclaggio che sono state divulgate pressoché negli ultimi 30 anni (1991 ad oggi). Le Direttive in argomento sono cinque, queste vengono disposte all'ordinamento nazionale italiano tramite il recepimento, che viene messo in atto attraverso l'emanazione dei diversi decreti legislativi, entro la scadenza indicata in tale direttiva. La prima direttiva (91/308/CE), ha imposto i primi obblighi di registrazione, per i soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi previsti per il contrasto al riciclaggio. Con la seconda direttiva (2001/97) sono stati allargati gli obblighi antiriciclaggio ad un collettivo più vasto, ed è compreso attualmente da diverse classi omogenee. Per primi gli intermediari bancari e finanziari, compagnie assicurative, ed altri operatori finanziari.⁵ Inoltre, sono compresi tra i soggetti obbligati differenti gruppi di professionisti tra cui avvocati, commercialisti, società che si occupano di revisione contabile, notai ed altri; vi sono compresi ugualmente operatori non finanziari, come i trust.

La terza direttiva (2005/60), ha invece cambiato l'approccio di base, visto che le organizzazioni criminali degli ultimi anni, continuano a sviluppare tecnologie sempre più sofisticate per aggirare i controlli e la legge sfruttando le lacune del sistema.

Così il nuovo approccio Europeo è orientato verso una collaborazione attiva tra gli intermediari, professionisti, e gli altri destinatari degli obblighi antiriciclaggio menzionati precedentemente, e gli organi sanzionatori, di controllo e vigilanza.

⁵ Sito web ufficiale della Banca d'Italia, Unità Informativa Finanziaria, 2019

Si può quindi notare che la normativa antiriciclaggio pone le sue basi su un sistema normativo in continua trasformazione, con una moltitudine di disposizioni determinanti per l'efficienza del sistema. In questo senso la IV e la V direttiva, entrate rispettivamente in vigore nel giugno 2015 e luglio 2018, hanno irrobustito la disciplina normativa antiriciclaggio. La IV direttiva ha cambiato ed ampliato gli obblighi a capo dei soggetti obbligati per l'adeguata verifica ed allargato i soggetti considerati persone politicamente esposte. La V direttiva ha cambiato le regole per l'identificazione delle nazioni che vengono considerate ad alto rischio (paesi che minacciano la stabilità economica mondiale, tramite infiltrazioni del terrorismo, paesi inseriti in una sulla black list), oltre che a nuove misure per il contrasto delle organizzazioni criminali, visto che negli ultimi anni i tool informatici utilizzati da queste organizzazioni, sono sempre più avanzati.

2.1 Le Direttive Antiriciclaggio

Il fenomeno del riciclaggio di denaro comprende casi di territori locali, da regionali a nazionali, sino a catene di organizzazioni criminali che si muovono a livelli internazionali ed hanno vasti collegamenti a livello mondiale, con i quali riescono ad aggirare i sistemi di controllo, soprattutto laddove gli ordinamenti presentano delle lacune, dando vita e consentendo scambi di denaro illeciti in tutta Europa e nel resto del mondo. A riguardo, è stata importante e sarà determinante l'azione di collaborazione tra tutti gli stati membri dell'Unione Europea, guidati dalle istituzioni Europee (Parlamento, Consiglio Europeo) che si occupano di indirizzare le politiche di contrasto al fenomeno.

Il riciclaggio di denaro trova luogo laddove le operazioni non sono ben controllate e risultano ‘poco limpide’. L’attuale complesso di norme che riguarda la materia in questione, è il risultato di molteplici direttive comunitarie e successivi decreti legislativi e leggi per il recepimento di suddette direttive negli ordinamenti dei paesi membri. Difatti, l’organo che indirizza la ‘funzione antiriciclaggio’ sono il Consiglio ed il parlamento Europeo. Tutta la disciplina odierna deriva dalle cinque direttive emanate dal legislatore Europeo, che verranno descritte qui di seguito, inquadrando le fonti, il quadro normativo di riferimento e gli enti che si occupano di contrastare il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo nel vecchio continente.

2.1.1 I & II Direttiva Antiriciclaggio

Le fondamenta su cui si poggia la disciplina, è la I Direttiva Antiriciclaggio (1991/308/CE) che richiama come fonti gli articoli 57 e 100 della Costituzione Europea. In particolare, l’art. 57 delinea una misura di contrasto più severa, e rimanda alle azioni che il Consiglio dell’Unione può mettere in atto per contrastare i movimenti illeciti di capitali in circolazione da un paese all’altro dell’Unione. L’art. 100 descrive che deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio, nel caso in cui ci siano difficoltà per il reperimento di alcuni prodotti, può prendere provvedimenti in base alla situazione economica dello stato membro. Vengono trattati i temi relativi ai ruoli degli intermediari finanziari e c’è la necessità di armonizzare gli ordinamenti, così con tali articoli vengono poste le basi per una maggiore coordinazione e vengono evitate leggi arbitrarie. C’è quindi una valutazione del livello di penetrazione delle organizzazioni criminali nel sistema finanziario nazionale ed internazionale, e le cause che queste creano.

Con la I Direttiva si sono così istituiti una sequenza di obblighi, a carico di intermediari di credito e finanziari. Viene così delineata maggiormente l'azione di contrasto al riciclaggio, interpretato come la trasformazione o l'investimento, di capitali o di beni, conoscendone l'origine di quest'ultimi. Iniziano gli obblighi di controllo per gli intermediari (i quali si ampliaranno anche ai professionisti con la II), che consistono nella corretta identificazione del cliente, con adeguate misure di controllo interne, oltre che collaborando e condividendo informazioni utili per contenere le operazioni di riciclaggio. Il complesso di obblighi compresi nella I Direttiva, veniva poi sottoposto a successive valutazioni, da parte della Commissione dedicata, tramite delle relazioni che descrivono l'applicazione della Direttiva, per ogni stato dell'UE, e viene esaminata dal Parlamento e dal Consiglio Europeo.

Poco prima dell'emanazione della II Direttiva Antiriciclaggio (2001/97/CE) da parte del Consiglio Europeo è stato emanato, nel 200 il Reg. CE 1334, che ha creato un unico sistema di vigilanza Europeo sulle esportazioni di beni cosiddetti a "duplice uso", cercando di contrastare quei settori che sono più vulnerabili al riciclaggio di denaro.

La II Direttiva allargò gli obblighi a capo degli intermediari finanziari, previsti dalla I Direttiva, anche ai professionisti, andando così a comprendere tra i soggetti obbligati anche coloro che non svolgono funzioni di intermediazione creditizia o finanziaria, ma sono a stretto contatto con tutti quei settori dove si potrebbero ricavare informazioni preziose, volte alla scoperta di eventuali attività illecite di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo. Questi settori verranno poi descritti all'interno dei casi pratici e fenomeni emergenti, ma tanto per citarne una tipologia c'è quella del commercio all'ingrosso dove sono sempre circolati molti contanti, ed un professionista, il quale potrebbe essere un dottore commercialista, è appunto dal 2007 soggetto agli obblighi antiriciclaggio,

come l'identificazione del titolare effettivo. Inoltre, con il passare degli anni, successivamente alla II direttiva, l'obiettivo dell'UE, si è esteso, ovvero oltre che identificare i soggetti che effettuano le operazioni, si è iniziato a porre in evidenza le tipologie di operazioni che questi soggetti attuano, poiché sono molto importanti per capire se quella movimentazione può essere riconducibile ad un'attività illecita. Soprattutto, si inizia a prestare una forte attenzione alle movimentazioni di banconote cartacee, soprattutto se di grandi somme (regolamento europeo 1889/2005).⁶

2.1.2 III Direttiva Antiriciclaggio

Con l'arrivo della III Direttiva, si passa ad uno stadio successivo con la volontà di contrastare organizzazioni criminali sempre più evolute, che compiono operazioni dai luoghi più remoti, sfruttando delle reti manipolate da organizzazioni che si occupano del riciclaggio del denaro, oltre ad aggirare il sistema di supervisione Europeo che molte volte trova difficoltà nella coordinazione tra tutti gli stati membri.

Vengono così, con questa direttiva, rafforzate le basi della “funzione antiriciclaggio”, dando una regolamentazione per le Persone Politicamente Esposte (PEPs), e con la novità dell'introduzione dell'obbligo di identificazione del titolare effettivo, così da aumentare i controlli nei rapporti tra gli intermediari e professionisti con la relativa clientela.

Il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI, anche FATF), è *“un organismo intergovernativo che ha come scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del*

⁶ Regolamento CE N. 1889/2005 del parlamento Europeo, UE, 26 ottobre 2005

*finanziamento al terrorismo. Dal 2008, il mandato del Gafi è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa”.*⁷

Inoltre, valuta e monitora i sistemi di sorveglianza nazionali, individuando le problematiche nei vari sistemi di prevenzione, così da fornire indicazioni per effettuare miglioramenti tramite delle analisi di rischio, per poter contrastare il “lavaggio” di denaro proveniente da attività illecite. Il GAFI ha posto le fondamenta per la creazione della normativa internazionale, e soprattutto per lo schema d’azione che determina gli obiettivi da raggiungere per il contrasto al riciclaggio in Europa e nel mondo, che verranno descritti nei paragrafi successivi dedicati al piano d’azione europeo.

2.1.3 IV Direttiva antiriciclaggio

Nel 2015 viene divulgata la IV direttiva antiriciclaggio europea (2015/849)⁸, che verrà successivamente recepita dall’ordinamento nazionale italiano dal decreto legislativo del 25 maggio 2017. Viene così modificata e resa moderna la normativa antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento al terrorismo. Questa assume molta importanza negli anni dieci del duemila, poiché delinea tutta la normativa ed (con la V Direttiva) è tra le più recenti ed attuali, va così a modificare il passato decreto legislativo 231/07.

Le modifiche più importanti vengono riportate di seguito.

Per quanto riguarda le Persone politicamente esposte (PEPs), viene allargato il numero e la tipologia dei soggetti che rientrano come tali, principalmente l’aggiunta tra questi degli assessori regionali, i sindaci di grandi città (superiori a 15 mila persone), i parlamentari europei, i direttori generali di Asl e tanti altri soggetti facenti parte di

⁷ Sito web ufficiale del Ministero delle Economie e Fin. Italiano, (AUTORE NON PRESENTE)

⁸ Avv. Matteo Catenacci, IV Direttiva antiriciclaggio, Attualità, Diritto Bancario, giugno 2017

organismi che potrebbero essere sottoposti a rischio (come imprese controllate da enti pubblici).

Per quanto concerne l'Adeguata verifica della clientela, viene aggiunto un obbligo di adeguata VDC per operazioni riguardanti cifre inferiori a 15 mila euro, in particolare ove vengano effettuati prestazioni di pagamento o scambio di denaro (sia elettronico che cartaceo), esclusivamente se realizzate da intermediari finanziari.

Inoltre, nel caso in cui il soggetto obbligato debba acquisire ulteriori informazioni riguardanti la clientela, concernenti gli scopi di adeguata verifica, come per l'accertamento dell'origine del denaro del cliente, devono essere utilizzate le informazioni che possono essere acquisite, o lo sono state precedentemente, per la natura stessa delle operazioni che il soggetto utilizza per svolgere l'attività che rappresenta (privacy policy).

Per quanto riguarda le sanzioni penali viene prevista una reclusione da 6 mesi a 3 anni, più una multa da 10 mila a 30 mila euro, nei casi in cui un soggetto obbligato che ha iniziato o proseguito un rapporto, con uno o più clienti, utilizzando dati o informazioni false (relative al cliente, o a colui che esegue l'operazione, o al titolare effettivo), per poter finalizzare determinate operazioni, ovviamente volte alla commissione di attività illecite.

Le sanzioni amministrative sono invece divenute fisse e di 2 mila euro per chi non è recidivo. Questa si applica per tutti i soggetti obbligati ad effettuare l'adeguata VDC, che violino il suddetto obbligo; inoltre, in casi di inadempimenti più pesanti, o commessi più volte, vengono applicate sanzioni fino a 50 mila euro.

2.1.4 Il decreto di recepimento della IV Direttiva

La IV direttiva viene recepita dall'ordinamento nazionale italiano dal decreto legislativo numero 90 del 2017 che ne modifica il precedente 231 del 2007. Le modifiche effettuate sono diverse, e riguardano la valutazione del rischio che i soggetti obbligati (coloro che sono destinatari degli obblighi) devono effettuare. Si applicano a cinque diverse categorie di soggetti: La prima categoria comprende gli intermediari bancari, finanziari ed assicurativi come le banche, Poste italiane, le SIM e altri istituti di pagamento, di cambio e società che hanno particolari caratteristiche finanziarie. Nella seconda categoria vengono individuati altri operatori con la peculiarità di altre tipologie di operatori finanziari, come le società fiduciarie ed altre società di intermediazione creditizia. La terza categoria comprende i cosiddetti professionisti, che sono solitamente iscritti ad un albo professionale (come notai, avvocati, commercialisti, revisori legali). La quarta categoria include gli operatori non finanziari, in settori particolari, che vengono considerati ad alto rischio come gli enti che si occupano di vendita di oro o case all'asta. Infine, la quinta categoria comprende i prestatori di sale gioco e in generale servizi di scommesse, sia fisiche che sul web.

Vengono così rinnovate le definizioni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo del precedente decreto, contenute all'articolo 2, comma 4⁹.

Viene riformulata la logica generale di valutazione del rischio, cambiando l'approccio basato sul rischio concretamente, infatti i soggetti obbligati devono effettuare delle valutazioni in base alle specifiche della tipologia di operazioni. Ad esempio, se un cliente si occupa di un'attività all'interno di un settore considerato ad alto rischio questo deve essere trattato secondo le disposizioni previste per l'adeguata verifica.

⁹ Manlio d'Agostino Panebianco, Antiriciclaggio, Vademecum per l'operatore, Bancaria editrice, 2020

Per quanto riguarda l'Adeguata verifica della clientela, vengono previste diverse dimensioni di controllo, da quelle più ordinarie (della mera presentazione di documenti) alle verifiche rafforzate, effettuate in base al rischio di riciclaggio rilevato, concernente un'operazione o attività. Anche qui come nella IV direttiva vengono rinnovate le PEPs (introdotte cariche di livello comunale e dirigenti di enti pubblici), ed i controlli per i Titolari effettivi, dove vengono fornite indicazioni più specifiche relativamente al procedimento di identificazione oltre che alla realizzazione di una divisione nel Registro delle imprese con un registro apposito per i Titolari effettivi, aumentando lo strato di trasparenza tra enti, soggetti ed autorità.

2.1.5 V Direttiva Antiriciclaggio

La V direttiva antiriciclaggio europea è stata approvata il 30 maggio 2018, ed è entrata in vigore il 9 luglio dello stesso anno. I paesi membri dell'Unione Europea hanno comunque avuto tempo per l'adattamento alle regolamentazioni e tutte le nuove disposizioni legislative, con la possibilità di recepire la direttiva entro gennaio 2020.

In Italia è stata recepita tramite il decreto legislativo numero 125 del quattro ottobre duemila diciannove, che va a modificare i precedenti decreti legislativi del 2017 n°90 e n°93.

Le principali modifiche della V direttiva si soffermano sulle aree di intervento ed aggiornamento che verranno esposte di seguito.

Per prima, viene modificata la disciplina delle valute virtuali e nei ricevuti degli obblighi per il contrasto al riciclaggio vengono inglobati i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e reali, ovvero scambi con banconote e monete, anche per quanto riguarda i prestatori di servizi di portafoglio digitale, coloro che si occupano di creare

dei codici di sicurezza per controllare e spostare le valute virtuali con sistemi crittografati. Le valute virtuali vengono considerate ad alto rischio, poiché consentono ai soggetti malintenzionati che la utilizzano di godere di alcune forme di anonimato, ed inoltre, in alcuni casi sembrano essere meno sicure, poiché tali valute non sono emesse da una banca centrale, ed hanno così meno garanzie di una moneta fisica e tangibile come il dollaro, l'euro o altre valute nazionali.

Per secondo, viene ulteriormente allargato il perimetro dei **destinatari agli obblighi di antiriciclaggio**, ma in maniera più specifica rispetto le passate direttive, avendo già una grande platea di destinatari l'attuale normativa. Vengono individuate come destinatarie degli obblighi le succursali delle assicurazioni, ovvero responsabili e intermediari che operano in Italia ma la sede legale dell'impresa vige all'estero.

Per terzo, I rapporti con i paesi terzi ad alto rischio, che vedono sempre la necessità di essere controllati approfonditamente, poiché in questi paesi vengono indicate carenze importanti nel sistema Anti Money Laundering (di seguito AML). Si richiede così con la nuova direttiva, l'applicazione di misure di mitigazione ulteriori, vista la rischiosità della transazione, dovuta alla possibilità che da o verso quel paese "ad alto rischio" si possa trasferire denaro illecito o destinato a scopi illeciti. In particolare, a titolo chiarificatore, vengono negate lo svolgimento o la nuova apertura di attività di succursali per gli intermediari finanziari del nostro paese.

Inoltre, vengono assoggettate all'Adeguata Verifica della Clientela (di cui si parlerà in seguito), le carte prepagate e la moneta elettronica, poiché vengono talvolta utilizzate in modo improprio, essendo facilmente reperibili e talvolta in alcuni paesi extra EU anonime. Vengono anche controllate le movimentazioni, e al raggiungimento di

determinate soglie massime di denaro vengono fatti dei controlli approfonditi per verificare la liceità della operazione.

Uno degli obiettivi più ambiziosi della V direttiva è di rendere omogeneo e compatto il sistema di repressione e prevenzione per il contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Questo significa fare in modo che tutte le Financial Intelligence Unit dei diversi stati membri (in Italia chiamate Unità di Informazione Finanziaria), collaborino attivamente, per riuscire a scovare dove sono presenti le operazioni anomale che cercano di aggirare il sistema per reprimerle.

Vengono implementate le aree delle Persone politicamente esposte e quelle riguardanti i Titolari Effettivi, soprattutto per evitare casi irrintracciabili, poiché il vero titolare delle operazioni si nasconde dietro catene societarie partecipative complesse, che non consentono di risalire al proprietario reale.

Infine, la V direttiva introduce delle distinte regole per le rafforzate della adeguata verifica della clientela, principalmente nei seguenti casi: Movimentazioni considerate anomale secondo dei parametri superiori a determinate soglie, sia per quanto riguarda la quantità di denaro, sia la frequenza con la quale le operazioni vengono effettuate.

Se un'operazione presenta un comportamento anomalo vengono effettuati approfondimenti sulla casistica per individuare le informazioni del cliente, la natura dell'operazione, l'origine del denaro che viene movimentato, oltre che alle motivazioni per cui questa viene effettuata dal cliente.

2.2 L'azione dell'UE

Il contrasto del riciclaggio di denaro e la lotta del finanziamento al terrorismo è uno degli obiettivi di natura politica ed economica principali per l'Unione Europea. Difatti, negli ultimi anni tutte le istituzioni Europee si sono orientate verso l'elaborazione di un quadro normativo sempre più articolato, volto al coordinamento tra i vari stati dell'Unione, tramite l'emanazione di direttive, ma senza togliere la sovranità agli stati membri ha lasciato che questi avessero il tempo per recepirle nei propri ordinamenti.

È stato e sarà quindi fondamentale che tutti quegli stati, nei quali, il sistema di prevenzione ed il modello di lotta ai reati economici finanziari sia stato carente, si adeguino alle procedure che riescono ad essere più efficienti in materia di contrasto al riciclaggio e finanziamento al terrorismo internazionale.

*“Il riciclaggio costituisce un "ponte" tra la criminalità e la società civile; si stima che i flussi di denaro illecito in Italia siano mediamente superiori al 10 per cento del prodotto interno lordo (P.I.L.), per cui sono suscettibili di generare gravi distorsioni all'economia legale, alterando le condizioni di concorrenza e i meccanismi di allocazione delle risorse”.*¹⁰

¹⁰ Tim Hall, Where the money is: the geographies of organized crime, *Geography*, Vol. 95, No. 1 (Spring 2010), pp. 4-13.

2.3 Punti chiave: politiche e piano d'azione

Le azioni di politica dell'Unione Europea sono continuamente orientate verso l'implementazione di nuove disposizioni¹¹ e oltre che al rafforzamento di quelle già esistenti, identificabili nei seguenti sei punti cardine:

Il primo riguarda il regolamento dell'UE 2019/2175 dell'Eba, che ha rinforzato i poteri dell'Autorità bancaria europea, che ora guiderà e coordinerà tutte le operazioni dei fornitori di servizi di tipo finanziario di tutta l'UE, e istituirà una banca dati relativa ai rischi di ciascun soggetto e delle operazioni riguardanti la vigilanza, sia nazionale, che europea. In questo modo l'EBA si assicura che tutta la normativa europea riguardante l'antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, venga rispettata e attuata in maniera rigorosa dagli stati membri.

Altro elemento importante per le autorità europee è che le norme nazionali abbiano degli standard molto elevati, per favorire l'armonizzazione fra tutti gli stati membri. Infatti, negli ultimi anni, nonostante gli sforzi di ampliare e fornire una regolamentazione per gli stati membri per lottare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento al terrorismo, le normative europee sono sempre state applicate in maniera non eterogenea, dando luogo a grandi lacune sia interpretative che di applicazione delle norme.

Così il secondo punto si basa su una moltitudine di leggi più congrue e mirate, volte ad evitare grandi divergenze e che prenda in considerazione il livello di innovazione tecnologica, l'aumento della criminalità di tipo finanziaria e delle estorsioni informatiche.

¹¹ Roberto A. Jacchia Marco Stillo, Riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. La nuova strategia di contrasto della Commissione, agosto 2020

Il terzo punto riguarda l'innovazione del sistema di vigilanza. La commissione Europea adotterà una tipologia di sistema integrato che sarà in grado di garantire che le norme vengano fatte rispettare in maniera coerente ed efficiente, grazie all'incentivazione di una coordinazione più forte tra le autorità competenti. Quindi, l'obbiettivo verrà raggiunto con la creazione di un'unica autorità di vigilanza, la quale avrà poteri di supervisione appropriati, nei confronti dei compiti svolti dalle singole autorità nazionali. Questo assume una grande importanza, poiché il sistema attuale di vigilanza per il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo non è omogeneo per tutti gli stati membri, ma differisce all'interno di ogni stato, vedendo la sua efficacia ridotta.

Il quarto punto vuole andare ad incrementare la coordinazione tra tutte le Financial Intelligence Unit (FIU), che hanno un ruolo fondamentale, ovvero la creazione di un procedimento europeo per scoprire le attività illecite che possono nascondersi o essere collegate ad attività delittuose.

Il quinto punto va ad incentivare ulteriormente la collaborazione tra gli organi giudiziari e di polizia, grazie allo scambio di informazioni che vanno ad arricchire anche i database delle unità informative finanziarie (UIF). Tutto ciò nella previsione di migliorare l'efficienza dell'intelligence finanziaria, sostenendo l'importanza dei rapporti tra uffici di competenza pubblica e i privati, i quali possono essere di grande aiuto per il raccoglimento di informazioni utili al contrasto del riciclaggio di denaro.

Infine, il sesto punto cardine si occupa di rafforzare e rendere più intense le azioni dell'UE volte a contrastare il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo, questa volta però, come unico soggetto su scala internazionale, dandone pubblicità in particolare verso i paesi che vengono considerati ad alto rischio, o che date le incompletezze del proprio sistema, possono minacciare l'integrità del mercato unico Europeo.

In particolare, con la quarta direttiva antiriciclaggio la commissione europea ha l'autorizzazione ed il compito di determinare quei paesi che presentano dei rischi di riciclaggio elevati, poiché in questi, risultano carenze a livello normativo e di controllo. Negli ultimi anni le organizzazioni criminali hanno sviluppato tecniche di riciclaggio avanzate, così per riuscir a contrastare queste moderne tecniche di riciclaggio, la Commissione ha individuato un metodo nuovo per riuscire a rendere più solido il sistema, garantendo trasparenza nei processi di riconoscimento delle varie casistiche.

Capitolo 3

Adeguata verifica della clientela

L'Adeguata verifica della clientela e l'identificazione del titolare effettivo sono ormai diventati due colonne portanti della disciplina antiriciclaggio. È fondamentale che siano effettuate dai vari intermediari, per riuscire a controllare i rapporti intrapresi tra soggetti (clienti) e destinatari delle norme antiriciclaggio (intermediari). Si espongono di conseguenza, nel capitolo seguente, tali caposaldi, sia dandone una definizione tecnica, sia analizzando le operazioni che vengono messe in atto nei vari procedimenti, mettendo in luce chi sono i destinatari di tali obblighi. Infatti, fino a qualche anno fa, non si seguiva una procedura univoca in tutti i paesi europei, e questo causava una forte mancanza di controllo, dato che colui o coloro che dovevano essere considerati come i titolari dell'operazione, molto spesso riuscivano a nascondersi dietro altri soggetti, che venivano erroneamente presi in considerazione come titolari effettivi.

Le norme delle ultime direttive sono andate ad aggiornare con modifiche importanti tali aspetti, per evitare in primis, posizioni prive di TE o di errata identificazione, che andrebbero a favorire casi di riciclaggio, ed in secondo luogo, riuscire a scovare quelle operazioni che necessitano di analisi più approfondite. I principi sui quali si basa quanto detto sino ad ora, riguardano l'art. 15 del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo agli obblighi rivolti ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio.

3.1 L'Adeguata verifica della clientela

L'adeguata verifica della clientela deve essere effettuata nelle seguenti situazioni previste dall'art.15 del decreto legislativo n.231: nei casi di rapporti regolari con il

cliente (quindi non occasionali), quando l'importo di una singola operazione superi i cinquemila euro, e comunque in ogni caso in cui ci siano gli elementi per avere il sospetto che l'operazione che si sta compiendo, sia affetta dal rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento al terrorismo. Molto simile è il concetto delle SOS¹², che vengono effettuate nel momento in cui si ha il sospetto, ma qui è differente poiché ci si basa sulla corretta identificazione del cliente e non sulla segnalazione dell'operazione.

3.1.1 I vincoli dell'Adeguata verifica della clientela

I vincoli dell'Adeguata verifica riguardano tutte quelle procedure a cui sono legati i destinatari della normativa. Sono caratterizzati dal riconoscimento del cliente, onde evitare come già detto in precedenza che i titolari effettivi siano riconosciuti erroneamente, o peggio non riscontrati. Prima caratteristica dell'obbligo di adeguata verifica, riguarda il principio di retroattività della norma, che va ad applicarsi anche su tutta quella parte della clientela che il possibile intermediario ha già precedentemente al momento di approvazione del decreto ed entrata in vigore della norma. Tale norma prevede che se la adeguata verifica non viene effettuata, nei modi e nei tempi previsti, il rapporto che persiste tra cliente ed intermediario deve essere chiuso.

Se il rapporto sarà terminato poiché non vi sono elementi necessari per identificare la clientela, l'intermediario o il soggetto che si relaziona con il cliente, potrà sollecitare quest'ultimo, al fine di invitarlo a fornire gli elementi necessari (es. documentazione), per riuscire a comprovare l'identità, o ad ogni modo, la veridicità delle informazioni.

I vincoli dell'Adeguata verifica riguardano principalmente: si devono effettuare i controlli delle operazioni realizzate dal cliente periodicamente; devono essere ottenute da parte del soggetto obbligato (es. intermediario), le informazioni riguardanti la

¹² Segnalazioni di operazioni sospette

motivazione dell'operazione effettuata; deve essere identificata la clientela sulla base dei documenti presentati da questa; deve essere svolta l'identificazione del titolare effettivo, non essendo previste dalla normativa posizioni che ve ne siano sprovviste.

Nell'articolo n.19 del decreto legislativo del 2007 vengono descritti i procedimenti che vanno seguiti per svolgere l'Adeguata verifica della clientela. Si mettono in risalto due aspetti durante il procedimento di verifica ovvero: 1) le caratteristiche del cliente, e la analisi della sua posizione; 2) la tipologia di operazione che viene effettuata.

Per quanto riguarda le caratteristiche e la analisi della posizione del cliente, è importante prendere in considerazione la sua natura giuridica poiché potrebbe essere persona fisica o giuridica, e questo ne comporterà un procedimento di identificazione del titolare effettivo¹³. Nel caso di persona giuridica, sarà infatti necessario identificare il TE, oltre che a controllare che le movimentazioni effettuate (ad esempio in un conto corrente), siano coerenti con la tipologia di attività che il cliente dichiara. È inoltre importante considerare che qualche paese, soprattutto extra UE, è molto esposto ai rischi di riciclaggio di denaro, difatti è stata resa pubblica una "black list", con i nomi dei paesi più soggetti al rischio di riciclaggio di denaro, proprio per mettere all'erta gli intermediari, da operazioni verso o provenienti da questi paesi.

Per quanto concerne la tipologia delle operazioni effettuate, è importante rilevare se l'operazione è continuativa o meno, l'importo di tale operazione, e la motivazione per cui questa viene effettuata. Tali elementi iniziano ad assumere importanza quando l'importo dell'operazione è molto alto poiché ci può essere la possibilità che tali fondi vengano impiegati per il finanziamento del terrorismo o che venga effettuato riciclaggio di denaro, proveniente da circuiti illeciti. Per tale motivo i soggetti destinatari di tale

¹³ Il TE è il soggetto a cui viene fatta risalire la proprietà e la responsabilità delle operazioni effettuate

normativa eseguiranno la profilatura del cliente, ed assegneranno dei livelli di rischio ai clienti, nel caso di rapporti periodici la profilatura deve essere aggiornata regolarmente. Per ogni livello di rischio viene assegnata una ipotesi, tenendo conto di osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela.

È fondamentale distinguere le varie tipologie di attività che vengono svolte. Nei casi di movimenti effettuati una tantum non è necessario adempiere agli obblighi di verifica, ma nel caso tale operazione sia superiore a cinquemila euro, l'obbligo è previsto.

Per rafforzare la vigilanza, il legislatore europeo ha inoltre previsto che nei casi, comunque, non inferiori a duemilacinquecento euro, se vengono effettuate operazioni con banconote di grosso taglio, queste devono adempiere agli obblighi di verifica.

Per quanto riguarda i rapporti che avvengono con regolarità, l'adeguata verifica della clientela verrà svolta quando ci sarà un avviamento. Per avviamento non si considerano mere operazioni di prelievo o versamenti, o anche trasferimenti di metodi di pagamento.

Oltre l'osservanza di tali procedure, sarà importante svolgere costantemente dei controlli relativi alle movimentazioni effettuate dai clienti, effettuando verifiche cicliche, relativamente al tipo di operazione svolta ed assegnando i profili di rischio a seconda delle qualità dell'operazione e del cliente. Molte di queste operazioni vengono effettuate, se prendiamo come esempio gli intermediari bancari, con dei software appositi che facilitano e diminuiscono il tempo impiegato per svolgere tali controlli.

È ritenuto necessario che le valutazioni di adeguata verifica della clientela siano poste in essere in base alle diverse profilature di rischio. Dopo aver definito il profilo di rischio, sarà l'ufficio antiriciclaggio, facente parte della struttura dell'intermediario, che si

occuperà di sorvegliare, collaborando con i vari organi interni le operazioni della clientela.

Il sistema sino ad ora descritto è cambiato molto negli ultimi anni, difatti il legislatore europeo ha stabilito delle norme che si potrebbero definire pretenziose, poiché i soggetti stessi - e non un'autorità di vigilanza - sono tenuti a verificare la liceità dei rapporti, semplificando di molto l'attività di controllo degli organi all'apice per il contrasto al riciclaggio, quali l'Unità di Informazione Finanziaria e la Banca d'Italia.

3.1.2 Tipologie di Adeguata verifica

Le norme antiriciclaggio riguardanti l'adeguata verifica prevedono che venga selezionato un preciso rischio, per ogni operazione, ed i professionisti sono dovuti ad individuare il tipo di adeguata v. da svolgere. Le tipologie di adeguata verifica sono essenzialmente tre, ovvero l'a.v. semplificata, ordinaria e rafforzata.

A seconda della tipologia dell'adeguata verifica devono essere rispettate diverse procedure, che partono dall'identificazione, al raccoglimento di informazioni relative allo scopo della richiesta della prestazione da parte del cliente. I tratti fondamentali che delineano le valutazioni concernenti il rischio, l'a.v. e l'affidabilità delle informazioni e della documentazione conservata, sono pubblicati dalla banca d'Italia ed aggiornate ogni anno, verranno approfonditi qui di seguito.

Prima di analizzare gli step per effettuare l'a.v. della clientela è importante effettuare una valutazione del rischio a seconda del tipo di cliente. Questo viene effettuato assegnando un livello di rischiosità (es. liv.1, liv.2 e liv.3) all'operazione che il soggetto vuole eseguire. A seconda del livello di rischio si deciderà quale delle tre tipologie di adeguata verifica si potrà utilizzare.

Adeguate verifica semplificata

L'adeguata verifica semplificata va effettuata nei casi in cui il rischio sia considerato davvero basso o non ci siano elementi di pericolo. Questa tipologia di adeguata verifica si dice semplificata poiché lo è proprio nei tempi in cui viene svolta, e nella semplificazione dei controlli che vengono svolti. Vengono elencate di seguito come un indice¹⁴, le indicazioni da tenere in considerazione per scegliere una a.v semplificata, che avviene per i soggetti che hanno un livello di rischio basso.

In primo luogo, si identifica il tipo di clientela (es. società, pers. fisica);

In secondo luogo, si tengono in considerazione i beni o servizi venduti e/o forniti dai soggetti, o le operazioni e/o il settore di riferimento;

Per terzo si prende in considerazione l'area o il territorio di riferimento, nel quale tale soggetto opera (es. paesi a basso o ad alto rischio di riciclaggio).

Una volta individuata la clientela e classificata tramite una delle sopramenzionate caratteristiche, si procede come segue:

Per prima cosa si deve ritirare un'autodichiarazione firmata dal cliente, riguardante l'identità sia del cliente, di colui che esegue l'operazione per conto del cliente e del titolare effettivo se diversi da colui che opera.

Un secondo adempimento riguardante l'a.v. semplificata è il controllo delle operazioni, anche nei periodi successivi all'istaurazione del rapporto, di norma ogni 3 anni.

Perciò, per quanto riguarda la procedura di registrazione per effettuare delle operazioni, l'articolo 22 del decreto legislativo del 2007, prevede che il cliente sia identificato, insieme all'eventuale esecutore dell'operazione; successivamente si provvederà all'identificazione del titolare effettivo, tramite la documentazione riguardante le autodichiarazioni. È importante che nei periodi successivi all'operazione, vi siano

¹⁴ Approf.: Procedure per l'adeguata v. della clientela, guida del CNDCEC, Armando Urbano, 2019

ulteriori controlli, dove si aggiorneranno i cambiamenti, tramite un'ulteriore autodichiarazione del cliente, qualora questi siano avvenuti.

Adeguate verifica Ordinaria

Viene usata questa tipologia se il rischio di riciclaggio è ad un livello intermedio, in particolare se non abbiamo soggetti compresi nelle casistiche per cui sono previste le misure semplificate ma non abbiamo neanche una fascia di rischio elevato; le procedure da seguire in questo caso sono le seguenti:

In primis, viene identificata la clientela e verificata la sua identità (tramite documenti di riconoscimento).

In secondo luogo, viene identificato colui che esegue l'azione (l'eventuale esecutore), riconoscendone l'identità; nei casi in cui vi sia potere di rappresentanza (es. mandato di rappresentanza) vanno verificati tali poteri di rappresentanza del mandatario;

Successivamente, si passa alla identificazione del titolare effettivo, tramite documenti auto dichiarativi firmati dalla clientela.

Infine, si devono chiarire le motivazioni per cui viene effettuata l'operazione, in breve la clientela deve dimostrare l'effettiva veridicità dell'iniziativa. Questo viene dimostrato anche tramite l'analisi dei rapporti tra l'ente che si relaziona con la banca o il professionista, colui che esegue l'operazione ed il titolare effettivo. Negli anni si è rivelato un sistema davvero efficace per incontrare diversi elementi non coincidenti. Possono essere richieste dai soggetti obbligati ad effettuare la adeguata verifica, informazioni ulteriori, per andare a chiarire certe situazioni, come i dettagli patrimoniali dei clienti.

Adeguate verifica rafforzata

È obbligatorio effettuare l'a.v. rafforzata nelle caratteristiche che verranno elencate di seguito. La prima casistica riguarda i casi in cui la clientela abbia residenza in territori nazionali inclusi nella black list o, comunque considerati ad alto rischio di riciclaggio dalla commissione Europea. Una seconda casistica include i rapporti con istituti di tipo finanziario o istituti di credito con sede in paesi ad alto rischio.

Il terzo caso riguarda le PEPs¹⁵, quando si hanno rapporti con questi, sia per gli intermediari che i professionisti, e nel caso in cui suddetti rapporti siano continuativi, è necessario procedere con l'a.v. rafforzata.

La procedura da seguire per effettuare una verifica rafforzata riguarda cinque step.

In primo luogo, si identifica la clientela e si controlla l'identità tramite richiesta della documentazione in validità. Per secondo, si identifica colui che esegue l'operazione, nei casi in cui sia persona distinta dal cliente, e nei casi in cui ci sia una procura. Infine, ma non meno importante è obbligatorio identificare il titolare effettivo (poiché non sono accettabili posizioni prive di titolare effettivo). È previsto che il cliente renda note le motivazioni dell'operazione dichiarandole tramite apposita documentazione. Una volta che l'operazione è avvenuta, è comunque importante un controllo regolare, di norma ogni sei mesi, per la rischiosità di tali settori è richiesto un continuo aggiornamento delle informazioni.

¹⁵ Persone politicamente esposte (per maggiori informazioni vedi elenco PEPs banca d'Italia, 2020)

Capitolo 4

4. Le SOS – Segnalazioni di Operazioni Sospette

4.1 Le SOS

La segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo (abbreviata SOS) è l'obbligo di collaborazione più importante, rivolto ai soggetti obbligati di cui si è parlato nei precedenti capitoli, che vengono stabiliti dalla normativa antiriciclaggio. Come precisato dalla Guardia di Finanza¹⁶ nella Circolare n.83607 del 2012 *“la segnalazione di operazioni sospette rappresenta la misura più incisiva nell’ambito della strategia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, in quanto è diretta a far emergere, nel momento della loro effettuazione, operazioni per il cui compimento vengano utilizzati denaro o valori di dubbia provenienza da reinvestire nel circuito economico legale ovvero fondi, anche di origine lecita, destinati a sostenere organizzazioni terroristiche, o agevolare l’effettuazione di atti terroristici”*.

Le segnalazioni di operazioni sospette costituiscono un elemento molto importante nella lotta al riciclaggio, visto da un punto di vista degli intermediari e professionisti che si relazionano con i diversi tipi di clientela, ed è una forma di controllo che negli anni sta crescendo, portando migliaia di segnalazioni alla UIF ed alla Guardia di Finanza. Il ruolo di tali segnalazioni è non solo quello di responsabilizzare coloro che si relazionano con la clientela, tramite l'utilizzo di criteri oggettivi e soggettivi per individuare il momento per effettuare una SOS, ma di rendere tutto il sistema legale e non permettere alla criminalità organizzata di entrare indisturbata nei circuiti economici reali.

¹⁶ Marino Longoni, Antiriciclaggio, direttiva Dac 6, Italia Oggi, gennaio 2020

4.1.1 Le SOS - Perché sono essenziali?

Occorre fare una premessa per iniziare a parlare delle SOS in maniera più approfondita. Per essere classificata come sospetta, un'operazione deve essere caratterizzata da diversi elementi, di cui si viene a conoscenza nel momento in cui l'operazione viene intrapresa e si manifesta con la volontà di un soggetto, e l'operatore o colui che è nello svolgimento della sua attività di lavoro (ad esempio proprio in un intermediario bancario), sarà quella persona che potrà analizzare suddetti elementi, relativi principalmente alle caratteristiche, all'entità ed alla natura dell'operazione.¹⁷

Difatti, intermediari e professionisti sono interpellati ad analizzare con cura ed attenzione la tipologia di operazioni e le eventuali motivazioni dichiarate dai soggetti che le compiono. Inoltre, non meno importante, ribadire che nei casi in cui vi possano essere forti anomalie e sospetti nei confronti della clientela, la segnalazione non esclude la necessità di effettuare una denuncia se ve ne sono gli estremi.

Per fare in modo che gli operatori interni non vengano coinvolti in situazioni nelle quali si potrebbe manifestare la malafede del soggetto, il sistema di vigilanza richiede che ogni operatore riconosca la clientela, assegnandole dei profili di rischio di riciclaggio di denaro. L'assegnazione della profilatura di rischio è a capo dell'ufficio antiriciclaggio, che segue apposita normativa anche specificatamente per l'assegnazione dei profili di rischio, suddiviso per tipologia di cliente sia nel caso di persona fisica e no.

4.1.2 SOS – Il processo

¹⁷ Manlio d'Agostino Panebianco, Antiriciclaggio, Abi servizi Bancaria Editrice, 2020

Uno degli obiettivi della commissione europea, riguarda da anni l'implementazione di nuove disposizioni per gli intermediari ed altri soggetti obbligati, riguardanti le segnalazioni di operazioni sospette, introdotte tramite le modifiche eseguite dalla IV direttiva antiriciclaggio. Sono stati chiariti diversi dubbi sulle procedure, ovvero il momento nel quale la SOS deve essere avviata, e coloro che ne sono responsabili nel procedimento. Innanzitutto, nel caso di intermediari si sarà un legale rappresentante nella sede, e nel caso la segnalazione arrivi da un operatore, - che ha correttamente seguito i criteri, oggettivi e soggettivi, per avere i dovuti motivi del sospetto – questa deve essere inviata al legale rappresentante della sede, e lui si occuperà di verificare che i motivi del sospetto siano in linea con i criteri della normativa, e se i motivi del sospetto daranno esito positivo, la SOS potrà essere inviata alla Unità di Informazione Finanziaria (UIF). Prima che la SOS venga inviata, vengono analizzate tutte le informazioni riguardanti le anomalie riscontrate in tutte le operazioni, e con lo storico dei rapporti con il cliente in questione.

Nel caso in cui ci sia un settore dedicato alle analisi delle SOS, saranno i responsabili interni ad occuparsene.

Viene inoltre chiarito il momento nel quale deve essere messa in atto la procedura: quando si evincono i motivi del sospetto in base a quanto descritto nei paragrafi sovrastanti, colui che si relaziona con il cliente deve necessariamente effettuare la SOS in anticipo alla realizzazione dell'operazione. In ogni caso, la documentazione relativa ai motivi del sospetto e della segnalazione, deve essere conservata, anche nei casi in cui la SOS non viene inviata. Ci sono delle particolari casistiche, in cui non vige l'obbligo di inviare la SOS precedentemente all'operazione, dovute al fatto che queste operazioni

sono considerate talvolta urgenti, o hanno la necessità di essere svolte in un lasso di tempo minuto (ad esempio nel caso di notai).

4.1.3 Schema di organizzazione

“L’intermediario, nel rispetto della propria autonomia, del principio di proporzionalità e in ragione dell’approccio basato sul rischio, deve implementare ex ante, tanto un sistema organizzativo quanto – al proprio interno – un set di procedure e moduli da divulgare a tutta l’organizzazione, in relazione alle diverse mansioni e competenze.”¹⁸

Il legislatore prevede che all’interno di un intermediario ci sia un’organizzazione tale che consenta di organizzare il lavoro di controllo e verifica degli individui che si relazionano con essi – vale anche per i professionisti, costoro devono adeguarsi a delle procedure¹⁹ - e l’utilizzo degli strumenti previsti, volti a rispettare le norme, utilizzando le procedure chiaramente descritte ed indicate dalle componenti antiriciclaggio e dalla UIF.

È di grande importanza che il sistema abbia una sinergia unica, e per fare in modo che ciò avvenga, viene richiesto ai soggetti obbligati di rispondere alla necessità di garantire e di rispettare le procedure, anche tramite l’utilizzo degli strumenti informatici disposti. Gli strumenti informatici consentono infatti all’operatore, o al professionista, di confrontare i dati già acquisiti in fase di Adeguata verifica della clientela, con quelli relativi alle operazioni che il cliente sta svolgendo, grazie anche alle indicazioni raccolte durante i controlli periodici con l’a.v.

¹⁸ Manlio d’Agostino Panebianco, Antiriciclaggio, Abi bancaria editrice, 2020

¹⁹ Vedi Unità di Informazione Finanziaria, SOS Banca d’Italia, 2020

Capitolo 5

Casi pratici e fenomeni emergenti

5.1 Premessa

Dopo aver descritto ed analizzato le SOS è importante focalizzare l'attenzione sull'importanza di queste segnalazioni, poiché grazie al patrimonio informativo che si è venuto a creare e si svilupperà con il tempo grazie all'archiviazione di tutte le segnalazioni inviate da parte dei soggetti obbligati, si sviluppano costantemente nuove tecniche di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo internazionale.

A volte è difficile riconoscere casi di riciclaggio ed a proposito possiamo introdurre un importante fatto storico. Negli anni '90 un magistrato antimafia incaricò Giovanni Falcone per l'indagine di un'inchiesta relativa ad un imprenditore edilizio del sud Italia²⁰, incensurato, che tra l'altro era molto stimato perché aveva dato occupazione a molti operai nel suo territorio. Un caso molto difficile nel quale Falcone apprese che per riuscire a scovare gli atti delittuosi, aveva bisogno di analizzare le informazioni patrimoniali ed altre operazioni con gli intermediari finanziari, così da ricreare la strada che i soldi avevano fatto così da scovare le associazioni a delinquere. Falcone, accorgendosi con il tempo che le droghe venivano immesse nel mercato del nuovo continente, cercò informazioni presso le banche del territorio di provenienza del famoso imprenditore, riuscendo a ricavare così le informazioni necessarie (delle ricevute di cambio) per scovare dove e come il denaro era stato riciclato e rimesso nel circuito economico da parte delle mafie. È così che prende vita la famigerata terminologia "follow the money", che non solo indaga sul tipo di crimine che viene commesso, ma

²⁰ Manlio d'Agostino Panebianco, Antiriciclaggio, Vademecum per l'operatore, Bancaria editrice, 2020

riesce a scovare i soggetti coinvolti in quel sistema viziato e le metodologie che vengono utilizzate per aggirare gli organi della legge.

Di seguito verranno descritte le situazioni emergenti risultanti dal patrimonio informativo della UIF Italiana, i fenomeni moderni di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. Patrimonio informativo, in costante aggiornamento grazie all'invio delle SOS da parte dei vari enti e soggetti. Le casistiche che verranno analizzate di seguito sono uno strumento che viene utilizzato per capire ed analizzare il riciclaggio di denaro e non costituiscono un fatto reale, né nei nomi, né negli avvenimenti, nonché delle pure simulazioni di comportamenti ed operazioni realmente avvenute, raccolte in quattro case study, con l'intento di chiarire le idee al lettore, per dare all'indagine eseguita, una spiegazione pratica.

5.1.1 Penetrazioni della criminalità organizzata

L'abilità delle organizzazioni criminali di tipo mafioso di infiltrarsi nei centri di tipo economico, politico ed amministrativo del nostro paese è in costante aumento e sono necessari dei mezzi appropriati per contrastarla. La potenza delle mafie non si vede ma è grande, riescono ad impadronirsi dell'economia reale andando ad indebolire il sistema. Si immettono in maniera imperante nei diversi settori economici e non (come nel mondo del gioco d'azzardo settore che realizza un fatturato di poco inferiore a quello del servizio sanitario nazionale), hanno inoltre la forza di inquinare e condizionare l'ambiente politico, in particolare tramite le istituzioni e gli enti locali (comuni ma anche Regioni), e di immettersi nei piani alti delle società, principalmente di società cooperative, che operano in diversi settori produttivi e sono spesse volte vincitrici di

gare pubbliche d'appalto. Verrà così analizzato di seguito, un caso pratico per riuscire ad esporre al meglio le situazioni di riciclaggio di denaro, con una lente di ingrandimento sulla criminalità organizzata.

Si hanno due soggetti principali operanti nella città di Civitanova Marche: La società ALPHA, una società cooperativa a responsabilità limitata operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti delle pelli, e Luigi Rossi, socio lavoratore della società Alpha.

Si evince da notiziari e stampa della zona, che il commercio all'ingrosso di pelli del territorio di Civitanova Marche è stato negli ultimi anni preso di mira dalla mafia del territorio Marchigiano. Nello stesso ambito si desumono diverse figure tra cui quella di Luigi Rossi, del quale si ha il sospetto che sia colui che gestisce il mercato all'ingrosso delle pelli, tramite la società sopra menzionata. Il sospetto che il Sig. Rossi stia effettuando operazioni illecite deriva dal fatto che ha effettuato diverse movimentazioni che una volta controllate, sono state affermate come fuori dalla norma, dato lo spostamento di grandi somme di denaro da e verso diversi conti correnti.

Inoltre, il sig. Rossi è figlio di un noto criminale, già arrestato in passato per aver condotto attività mafiose.

Per prima cosa, è importante considerare le operazioni eseguite nel conto bancario del Sig. Rossi: dalle analisi delle operazioni svolte nel suo conto corrente vengono rilevati diversi trasferimenti di denaro ricevuto per somme ingenti, per tutto l'arco del primo semestre dell'anno. Il motivo dei trasferimenti di denaro riportato nelle transizioni riguarda l'incasso di vincite, infatti i bonifici sono stati effettuati da una società che presta servizi di gioco e scommesse. Il sig. Rossi ha successivamente trasferito quella somma ingente di denaro alla società Alpha, che dopo varie settimane, ha riconsegnato i

soldi al sig. Rossi, tramite un ulteriore bonifico di ritorno. Questo denaro viene poi spesso prelevato in contanti dalle banche elettroniche.

Si può notare come dal controllo della movimentazione del denaro e della tipologia di operazioni, si evincano vari elementi sospetti. In secondo luogo, si vanno a considerare le operazioni effettuate nel conto corrente della società Alpha: dalle analisi delle operazioni svolte nel conto della società vengono individuati diversi versamenti per importi ancora una volta importanti (es. primo versamento di 70 mila euro), volti all'acquisto di un'ulteriore società, che in futuro verrà ovviamente dichiarata fallita.

Inoltre, il conto corrente della società Alpha presenta molte discordanze, tra le causali delle operazioni e varie somme ingenti di denaro entrambe prelevate e trasferite.

Tali informazioni possono essere estrapolate ed utilizzate come motivazioni per l'invio di una segnalazione di operazione sospetta - che dovrebbe essere effettuata prima di approvare un'operazione di spostamento del denaro alla clientela- alla Unità di informazione finanziaria (UIF), che procederà successivamente ad un'analisi più approfondita.

5.1.2 Truffe nelle fatturazioni tramite Cooperative

Tramite l'analisi compiuta sul patrimonio informativo della UIF, e grazie alle numerose segnalazioni di operazioni sospette, si è potuto anche in questo caso, creare tale casistica riguardante le frodi nelle fatturazioni che mirano a creare dei crediti inesistenti, o per meglio dire falsi, nei confronti del fisco italiano.

Il caso seguente è stato creato grazie a delle segnalazioni sospette che sono state effettuate, in seguito alla manifestazione di movimenti di conto anomali, all'interno di alcuni conti correnti intestati a società cooperative con importi rilevanti, superiori alla

norma. Di seguito il caso, con una lente di ingrandimento sulle truffe nelle fatturazioni tramite cooperative.

La società Alpha è una società cooperativa che dichiara di eseguire l'attività a puro scopo mutualistico. Tra aprile e maggio, vengono effettuati diversi bonifici verso conti correnti intestati a persone non italiane, da notare che quasi tutti i bonifici vengono fatti per cifre inferiori a 5000 euro, probabilmente per non lasciare sospetti.

Le transazioni hanno causali relative al pagamento di stipendi da parte della società cooperativa ai soci dipendenti. Vengono così richieste da parte della banca, ulteriori informazioni in merito ai pagamenti, e visto che nelle causali dei versamenti è indicata la motivazione "versamento stipendi", vengono così richieste le matricole Inps dei dipendenti. La società dapprima, sembra lasciar passare del tempo, ma successivamente con delle giustificazioni infondate, non fornisce suddette matricole.

In un periodo successivo, la società Alpha riceverà bonifici per un importo totale medesimo a quello effettuato per il fittizio pagamento degli stipendi. A questo punto è evidente il sospetto che ci possa essere un movimento di capitali derivante da attività illecite. L'ufficio antiriciclaggio della banca in cui la società Alpha possiede il conto corrente utilizzato per tutte le operazioni sopra descritte, tramite un'analisi da parte degli operatori, che hanno ricomposto lo storico delle operazioni effettuate dalla società Alpha negli ultimi mesi. Si è scoperto che la società ha avuto diversi rapporti con molte società cooperative, acquistando delle quote societarie, con alta probabilità con denaro riciclato, poiché si evince da un'ulteriore analisi che tali società, che venivano acquistate, sono poi fallite o sono state aperte delle procedure per la liquidazione. Inoltre, si evince che tali società hanno spesso un nominativo molto simile, dovuto proprio al fatto che i soggetti che conducono tali operazioni illecite sono sempre gli

stessi. È importante sottolineare che tali società hanno tutte un grande fatturato, se confrontato con la struttura stessa della società. Venivano inoltre utilizzati numerosi prestanomi per le frodi nelle fatturazioni. Questi sono aspetti che avvengono spesso nel riciclaggio del denaro, e ne vale la pena indagare, poiché non sono facili da scovare.

La casistica considerata, fa riferimento alle disposizioni attuative del decreto legislativo 231/2007, relativamente alle frodi del fisco e nelle fatture.

5.1.3 Frodi Informatiche

In questi primi anni del ventunesimo secolo si è visto un aumento impressionante dei servizi online da parte della popolazione, per l'effettuazione di transazioni per il trasferimento di denaro. Di pari passo con l'aumento dell'utilizzo dei servizi online, sono andate via via aumentando il numero di frodi informatiche.

Coloro che commettono tali attività (come, ad esempio, le mail di phishing relative a truffe via posta elettronica), mirano inizialmente ad estrapolare informazioni utili (le credenziali d'accesso ad un conto corrente per esempio), per riuscire a rubare il denaro di qualcuno, che inconsapevolmente si fa raggirare da tali meccanismi di frode.

Successivamente, il denaro rubato viene trasferito presso altri paesi, molto spesso considerati ad alto rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo.

In altri casi di frode informatica, si sono utilizzate delle identità digitali non veritiere, per riuscire ad avere dei collegamenti con le vittime, che venivano convinte dai malintenzionati, a sostenere economicamente delle attività che venivano fatte apparire reali, ma in realtà inesistenti, e così la vittima cadeva in trappola. Di seguito viene analizzato un caso pratico, per riuscire ad esporre chiaramente il fenomeno.

Il fenomeno del phishing, ormai ampiamente conosciuto, ma in costante aumento, è tra i fenomeni di finanziamento della criminalità organizzata più diffusi nel mondo.

In una banca della città Civitanovese, un uomo di una certa età, il sig. Francesco Verdi, possiede un conto corrente, da ben sei anni. Durante la seconda metà di quest'anno, il conto a lui intestato cambia completamente tipologia e frequenza delle operazioni effettuate. Sono state rilevate diverse movimentazioni, comprese di anomalie. In primo luogo, si evidenziano tre bonifici per un importo totale di ventimila euro, per i quali risultano beneficiari tre persone fisiche diverse, residenti in paesi ad alto rischio di riciclaggio di denaro (ovvero quei paesi che sono inclusi nella black list della banca d'Italia).

Gli operatori della banca, avendo notato tali movimentazioni sospette, nel conto corrente del sig. Verdi, chiede chiarimenti sulla questione.

Il sig. Verdi spiega che tale denaro è stato donato da lui volontariamente, ed i versamenti sono stati effettuati da lui stesso. Si è imbattuto sul web in un'agenzia di beneficenza ed ha ritenuto opportuno sostenerli, poiché avendo avuto diverse conversazioni con una figura rappresentante tale agenzia, e questa persona gli aveva provato l'effettiva esistenza di tale agenzia di beneficenza. Da una successiva analisi dell'ufficio antiriciclaggio si evincerà che tale soggetto è un truffatore, poiché tale agenzia non risulta esistere. Difatti, il sig. Verdi, come in tanti altri casi di phishing è stato facilmente raggirato, supportando economicamente tale agenzia, che con la scusa di raccogliere i fondi, derubava la vittima senza che questa ne fosse a conoscenza.

Da tale casistica possiamo notare diversi elementi di anomalia, che l'unità di informazione finanziaria, prende in considerazione per le frodi informatiche:

In primo luogo, la creazione di siti web falsi o la creazione di false identità su internet, tali per cui si aggirano le vittime.

In secondo luogo, i fondi vengono trasferiti presso banche situate in paesi ad alto rischio, per cui i controlli in certi paesi differiscono e talvolta è presente un livello di corruzione più alto. Tutti i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio, come le banche, dispongono del Sistema Centralizzato Informatico per la Prevenzione Amministrativa del Furto d'Identità (SCIPAFI)²¹, creato dal MEF²², che dà la possibilità di controllare che i dati relativi all'identità siano veritieri ed autentici. Nonostante tale strumento, negli ultimi anni si sta sviluppando una nuova tipologia di furto d'identità, detto frode d'identità sintetica. Questo avviene poiché i malintenzionati riescono a sottrarsi ai modelli di controllo già preimpostati, come lo SCIPAFI, grazie ad un meccanismo di parziale furto d'identità. Questa ingegnosa furbata viene effettuata sfruttando parzialmente dei dati di identificazione veritieri, come ad esempio numeri di matricole INPS inutilizzati, ed in parte dei dati fittizi.

5.1.4 Utilizzo distorto delle carte prepagate

L'utilizzo sempre crescente delle carte prepagate dà la possibilità di trasferire sempre più grandi quantità di denaro, oltre che da, ed in direzione di paesi esteri, da modo alla criminalità organizzata di utilizzare questo strumento per fini diversi da quelli per cui questo è stato disposto, nonché la limitazione dell'uso di banconote a favore dei pagamenti elettronici. Capita molto spesso che le carte prepagate si utilizzino per movimentazioni di denaro, come prelievi o ricariche tramite bonifici o contante, per

²¹ Lucia Buscaglia, Risk Compliance, Le nuove frontiere del riciclaggio, 2019

²² Ministero delle economie e delle finanze

somme massime stabilite dall'intermediario che viene utilizzato, alcune volte con limiti molto alti (come 25'000 euro), per attrarre clienti ad utilizzare il servizio.

C'è da tenere in considerazione oltre ciò, la presenza di un sistema generale carente a livello di limitazioni sull'utilizzo delle carte prepagate, poiché è permesso ad un unico soggetto di detenere diversi account aperti con diversi emittenti del servizio. Vengono di frequente utilizzate per commettere attività criminose, volte al riciclaggio di denaro.

Nel caso pratico che verrà esposto di seguito la segnalazione (SOS) parte da una moltitudine di soggetti che utilizzano carte prepagate che hanno diverse caratteristiche in comune, e perciò riconducibili alla stessa organizzazione. Gran parte delle operazioni sono riconducibili ad un'unica società agricola, chiamata S.A. Agroecconomy.

Per quanto riguarda le operazioni realizzate, sono state individuate diverse carte prepagate appartenenti ad un gruppo di persone fisiche, le cui presentavano molti elementi simili. Confrontandoli, infatti appare che tali individui proprietari delle carte prepagate, possedevano nella maggioranza dei casi gli stessi indirizzi e recapiti telefonici, è stato rilevato, per citare un'informazione, che a 100 carte prepagate erano presenti 30 indirizzi associati a quest'ultime.

I movimenti che si evincono all'interno dei conti delle carte prepagate sono quasi sempre gli stessi, ovvero avviene il trasferimento di fondi su tali carte prepagate, la per la maggioranza dei casi, da parte dell'impresa agricola Agroecconomy, a favore degli individui sopramenzionati, per il pagamento di prestazioni occasionali per lavori agricoli. Il denaro ricevuto viene regolarmente prelevato dai soggetti intestatari delle suddette carte. Vengono individuate diverse società che compiono bonifici diretti verso queste carte prepagate, ma in particolare dalla società Agroecconomy sono stati trasferiti

fondi per più di 200 mila euro da gennaio 2020 sino a quest'anno. Tutto tramite le carte prepagate.

I motivi del sospetto sono diversi: in primo luogo i diversi elementi in comune come gli indirizzi e recapiti, dei soggetti a cui sono intestate le carte prepagate. In secondo luogo, tutti i bonifici venivano effettuati dalle stesse società, in particolare dalla società Gamma, per una cifra complessiva da gennaio 2020 sino ad oggi, molto alta. Inoltre, tutto il denaro ricevuto dai bonifici viene sistematicamente prelevato e di conseguenza il conto si azzerava. Tale caso è significativo, poiché mostra le potenzialità che può avere l'utilizzo delle carte prepagate, in particolare per commettere attività illecite.

Da un'indagine della guardia di finanza, si scoprì mesi più tardi che nel territorio dove hanno sede le società agricole che emettevano tali bonifici, era molto sviluppato il fenomeno di caporalato, ovvero lo sfruttamento illegale della manodopera. La società Agroecology aveva inizialmente bisogno di maggiore manodopera ma a basso costo per lavori agricoli. Cerca così tramite degli intermediari lavoratori stranieri e concordano con loro gli stipendi, assegnando ad ogni operaio una carta prepagata, controllandone ovviamente l'account, ma lasciandogli l'intestazione. Il denaro veniva così immesso nel circuito legale, una volta effettuati i pagamenti agli operai arrivava ovviamente solo una parte dei soldi. Il denaro veniva così prelevato e ritornava in mano della società Agroecology e le altre società agricole che emettevano i bonifici.

Conclusion

Il fenomeno del riciclaggio di denaro coinvolge in Italia, dagli ultimi dati del 2019, soprattutto la parte centro-meridionale della penisola, ma è diffuso anche in tutta Europa, e fuori, in particolare la Comunità Europea ha creato una 'black list' concernente i paesi con alto rischio di riciclaggio del denaro o con sistemi di controllo con gravi carenze. Il riciclaggio infatti, produce ogni anno, un giro d'affari stimato in miliardi di euro in tutto il mondo, generando un afflusso di denaro da e verso le economie sommerse, grande come il pil di una intera nazione, che va ad infangare le normali meccaniche, sia del mercato del lavoro che dello sviluppo della società in maniera eterogenea²³.

Questa tesi ha descritto le principali funzioni degli organismi che si occupano del contrasto al fenomeno del riciclaggio, per poi passare alla normativa, ricca di continui aggiornamenti, poiché la disciplina antiriciclaggio necessita proprio di una continua modernità, poiché la criminalità organizzata è sempre al passo con i tempi, e dispone di strumenti nuovi, in grado di oscurare molte operazioni senza lasciare traccia.

Nuove tecnologie sono sempre utilizzate per evitare i controlli di legalità, e questo richiede agli organi quali la UIF e la guardia di finanza, di progettare sistemi sempre più all'avanguardia per la prevenzione. Si è voluto esporre tale argomento passando dapprima dalla normativa e poi, successivamente, arrivando al fulcro della disciplina, ovvero le segnalazioni di operazioni sospette: infatti, i case study analizzati nel quinto capitolo riguardano scenari dove il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio, deve utilizzare la SOS come strumento di prevenzione. È importante che la prevenzione venga fatta nella maniera corretta, seguendo i criteri per ogni situazione che vi si

²³ Tutte le attività economiche della società, e la libera concorrenza tra imprenditori, commercianti

presenta, e questo comporta anche un dispendio di risorse da parte dell'ente intermediario, o professionista che sia. Quindi, il motivo della carenza di controllo in modo omogeneo è forse per questo costo, che implica la formazione e/o l'assunzione di personale formato per svolgere tali controlli? Forse si dovrebbe incentivare l'uso di sistemi sicuri e tracciabili, altresì che effettuare controlli più stringenti?

Sono stati fatti molti progressi negli ultimi anni, soprattutto grazie alla limitazione dell'uso di denaro contante, sia per il trasferimento che per il prelievo, e cosa molto più importante per i pagamenti (non è possibile effettuare in contanti pagamenti superiori a 3 mila euro dal 2020). In Italia, non si è riusciti ancora a debellare questo fenomeno, ma le SOS sono in continuo aumento ogni anno, e questo renderà sicuramente il sistema più facilmente controllabile, e se le segnalazioni verranno effettuate da individui formati e preparati, sarà un incentivo alla legalità.

Bibliografia

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 23.

Disposizioni Operative SOS, di Cassa Centrale Banca, Credito cooperativo italiano, marzo 2020.

Longoni Marino, Antiriciclaggio direttiva Dac 6, Italia Oggi, gennaio 2020.

Panbianco Manlio d'Agostino, Antiriciclaggio, Vademecum per l'operatore, Bancaria editrice, 2020

Ranieri Razzante, Antiriciclaggio e professionisti, obblighi e adempimenti agg. Alla V direttiva, Professionisti ed imprese, 2019

Hall Tim, Where the money is: the geographies of organized crime, Geography, Vol. 95, No. 1 (Spring 2010), pp. 4-13.

Jacchia Roberto A., Stillo Marco, Riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, La nuova strategia di contrasto della Commissione, agosto 2020.

Regolamento (CE) N. 1889/2005 del parlamento Europeo e del consiglio, Unione Europea del 26 ottobre 2005.

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 90;

Direttiva CEE 20 maggio 2015, n. 2015/849;

Decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, artt. 17- 30.

Tonacchera Alessio, Il riciclaggio di denaro, economia criminale, Starting Finance, luglio 2019.

Sitografia

Avv. Matteo Catenacci, IV Direttiva antiriciclaggio, Attualità, Diritto Bancario, giugno 2017

<https://www.dirittobancario.it/news/antiriciclaggio/la-iv-direttiva-antiriciclaggio-e-legge-le-principali-novita-contenute-nel-dlgs-n-902017>

P. Davigo, G. Mannozi, La corruzione in Italia, Percezione sociale e controllo penale, Laterza, Roma-Bari, 2007

<https://fiscomania.com/frodi-carosello-iva/>

Sportello Scuola e Università della Commissione Parlamentare Antimafia, sito web
https://www.camera.it/_bicamerale/leg15/commbicantimafia/documentazionetematica/33/schedabase.asp

Sabina Coppola, Il riciclaggio cos'è e cosa si rischia, Diritto e fisco - editoriale, sito web: www.laleggepertutti.it.

Sito ufficiale dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF),
<https://uif.bancaditalia.it/normativa/normantiricic/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102>.

Sito web ufficiale del Ministero delle Economie e Fin. Italiano,
http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/rapporti_finanziari_internazionali/organismi_internazionali/gafi/.